

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE MOD. ANF/2014

LA DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE VA PRESENTATA AL DATORE DI LAVORO ENTRO I TERMINI STABILITI E COMUNICATI CON APPOSITA CIRCOLARE, SE GIÀ IN POSSESSO DEI REQUISITI, OVVERO ENTRO 30 GIORNI DAL MOMENTO IN CUI SI PERFEZIONANO I REQUISITI RICHIESTI PER L'OTTENIMENTO DELL'ASSEGNO.

IL MODELLO VA COMPILATO AL COMPUTER, QUINDI STAMPATO, FIRMATO DAL RICHIEDENTE E, SE CONIUGATO O CONIUGATA, **ANCHE DAL CONIUGE**, QUINDI FATTO PERVENIRE ALL'AMMINISTRAZIONE NEI MODI INDICATI NELLA CIRCOLARE.

SI RICORDA CHE IL REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE DEVE ESSERE COMPOSTO, PER ALMENO IL 70%, DA REDDITO DERIVANTE DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO.

INDICAZIONE DEL TIPO DI RICHIESTA

SPUNTARE LA CASELLA CORRISPONDENTE AL TIPO DI RICHIESTA SCEGLIENDO FRA I SEGUENTI CASI:

- **DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE PER IL PERIODO DAL 1 LUGLIO 2014 AL 30 GIUGNO 2015**
CONTRASSEGNARE LA CASELLA CORRISPONDENTE ANCHE SE IL DIRITTO ALL'ASSEGNO SORGE DOPO IL 1 LUGLIO OPPURE TERMINA PRIMA DEL 30 GIUGNO.
SE LA DOMANDA FA RIFERIMENTO A PERIODI PRECEDENTI QUELLO RIPORTATO SI DOVRANNO INDICARE LE DATE DI INIZIO E FINE DEL PERIODO DESIDERATO TENENDO CONTO CHE:
 - IL PERIODO DI CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI DI NUCLEO FAMILIARE VA DAL 1 LUGLIO AL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.
 - E' DATA LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE DOMANDA PER ASSEGNO DI NUCLEO FAMILIARE PER PERIODI ANTECEDENTI AL MASSIMO CINQUE ANNI DA QUELLO IN CORSO (AD ES. A LUGLIO 2011 E' POSSIBILE PRESENTARE DOMANDE PER PERIODI NON ANTECEDENTI IL 1/7/2006 – 30/6/2007) A CONDIZIONE CHE NON SI SIANO GIÀ PRESENTATE IN PASSATO.

NEL CASO DI DOMANDA PER PERIODI PRECEDENTI A QUELLO RIPORTATO E' OBBLIGATORIO INDICARE NEL QUADRO C I REDDITI DELL'ANNO DI RIFERIMENTO (AD ES. PER DOMANDE RELATIVE AL PERIODO 1 LUGLIO 2007 – 30 GIUGNO 2008 E' NECESSARIO INDICARE I REDDITI CONSEGUITI NEL 2006).

- **VARIAZIONE DI SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE RIGUARDANTE UNA DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE PRESENTATA IN PRECEDENZA**
CONTRASSEGNARE LA CASELLA "VARIAZIONE SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DAL" CORRISPONDENTE ED INDICARE LA DATA DI DECORRENZA DELLA VARIAZIONE (SI RICORDA CHE IL TERMINE ENTRO CUI VA PRESENTATO AL DATORE DI LAVORO IL MOD. ANF/2014 INERENTE LA VARIAZIONE E' DI 30 GIORNI DAL VERIFICARSI DELLA VARIAZIONE STESSA).

INDICAZIONE DEL RUOLO DEL/DELLA RICHIEDENTE

SPUNTARE LA CASELLA CORRISPONDENTE AL RUOLO RICOPERTO DAL/DALLA RICHIEDENTE NELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE SCEGLIENDO FRA I SEGUENTI:

- **PROFESSORE ORDINARIO**
- **PROFESSORE ASSOCIATO**
- **RICERCATORE**
- **RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO**
- **PERSONALE DIRIGENTE**
- **PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO**

A DATI RELATIVI AI DATI ANAGRAFICI DEL/DELLA RICHIEDENTE

COMPILARE TUTTI I CAMPI CON I DATI ANAGRAFICI DEL/DELLA RICHIEDENTE.

B DATI RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL/DELLA RICHIEDENTE

COMPILARE TUTTI I CAMPI CON I DATI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE

FANNO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE, AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE:

- IL RICHIEDENTE
- IL CONIUGE DEL/DELLA RICHIEDENTE NON LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATO
- I FIGLI ED EQUIPARATI DI ETA' INFERIORE AI 18 ANNI
- I FIGLI ED EQUIPARATI DI ETA' COMPRESA TRA I 18 ED I 21 ANNI, PURCHE' STUDENTI O APPRENDISTI E FACENTI PARTE DI NUCLEI NUMEROSI, CIOE' NUCLEI CON ALMENO 4 FIGLI TUTTI DI ETA' INFERIORE A 26 ANNI (CIRC. INPS N. 13 DEL 12/01/2007 – PUNTO 6)
- I FIGLI ED EQUIPARATI MAGGIORENNI INABILI CHE SI TROVANO, PER DIFETTO FISICO O MENTALE, NELLA ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA' DI LAVORARE, PURCHE' NON CONIUGATI

- I FRATELLI, LE SORELLE ED I NIPOTI DEL/DELLA RICHIEDENTE, MINORI DI ETA' O MAGGIORENNI INABILI, SE ORFANI DI ENTRAMBI I GENITORI E NON AVENTI DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI E NON SIANO CONIUGATI

NOTA BENE:

- A)** GLI EQUIPARATI AI FIGLI LEGITTIMI SONO: I FIGLI ADOTTIVI, GLI AFFILIATI, I FIGLI NATURALI LEGALMENTE RICONOSCIUTI O GIUDIZIALMENTE DICHIARATI; I FIGLI NATI DA PRECEDENTE MATRIMONIO DELL'ALTRO CONIUGE, I MINORI AFFIDATI A NORMA DI LEGGE ED I NIPOTI MINORI VIVENTI A CARICO DI ASCENDENTE DIRETTO
- B)** SE IL/LA RICHIEDENTE E' STRANIERO/A PUO' INCLUDERE NEL PROPRIO NUCLEO I FAMILIARI RESIDENTI IN ITALIA. I FAMILIARI CHE NON RISIEDONO IN ITALIA, FANNO COMUNQUE PARTE DEL NUCLEO SE LO STATO ESTERO, DEL QUALE IL/LA RICHIEDENTE E' CITTADINO, HA STIPULATO UNA CONVENZIONE INTERNAZIONALE CON L'ITALIA, PURCHE' NON ABBIANO DIRITTO A TRATTAMENTI DI FAMIGLIA DIRETTAMENTE PAGATI DALLO STATO ESTERO
- C)** LO STATO DI INABILITA' DEVE ESSERE COMPROVATO ALLEGANDO:
- PER I MAGGIORENNI, ATTESTAZIONE RILASCIATA DALLE COMPETENTI COMMISSIONI SANITARIE COMPROVANTE IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO INVALIDANTE AL 100%, OVVERO COPIA DEL CERTIFICATO DI RENDITA INAIL O DELLA PENSIONE DI INABILITA' A CARICO DELL'INPS
 - PER I MINORENNI, ATTESTAZIONE RILASCIATA DALLE COMPETENTI COMMISSIONI SANITARIE, COMPROVANTE IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

NON FANNO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE:

- IL CONIUGE LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATO
- IL CONIUGE CHE HA ABBANDONATO LA FAMIGLIA
- I FIGLI AFFIDATI ALL'ALTRO CONIUGE O EX CONIUGE (IN CASO DI SEPARAZIONE LEGALE O DIVORZIO)
- I FAMILIARI DI CITTADINO STRANIERO RESIDENTI IN UNO STATO ESTERO CON IL QUALE L'ITALIA NON HA STIPULATO UNA CONVENZIONE INTERNAZIONALE
- I FAMILIARI DI CITTADINO STRANIERO RESIDENTI IN UNO STATO ESTERO CON IL QUALE L'ITALIA HA STIPULATO UNA CONVENZIONE INTERNAZIONALE E CHE ABBIANO DIRITTO A TRATTAMENTO DI FAMIGLIA DIRETTAMENTE PAGATI DALLO STATO ESTERO
- I FIGLI NATURALI, RICONOSCIUTI DA ENTRAMBI I GENITORI, CHE NON CONVIVONO CON IL RICHIEDENTE
- I FIGLI NATURALI DEL/DELLA RICHIEDENTE CONIUGATO/A CHE NON SIANO INSERITI NELLA SUA FAMIGLIA LEGITTIMA
- I FIGLI ED EQUIPARATI MAGGIORENNI ABILI A LAVORO
- I FIGLI MINORENNI E MAGGIORENNI INABILI E CONIUGATI
- I FRATELLI, LE SORELLE ED I NIPOTI DEL/DELLA RICHIEDENTE, ANCHE SE MINORENNI O INABILI, CHE SONO ORFANI DI UN SOLO GENITORE O TITOLARI DI PENSIONE AI SUPERSTITI OPPURE CONIUGATI
- I GENITORI
- GLI ALTRI ASCENDENTI

C DATI RELATIVI AI REDDITI CONSEGUITI DAL/DALLA RICHIEDENTE E DAI COMPONENTI DEL NUCLEO

COMPILARE TUTTE LE CASELLE DELLE COLONNE 1, 2, 4, E 5 CON I DATI DEI REDDITI DI TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE, O INDICARE 0 (ZERO) NEL CASO NON SI SIANO PERCEPITI REDDITI
INDICARE NELLE COLONNE 3 E 6 IL MODELLO O LA CERTIFICAZIONE CHE ATTESTI I REDDITI INDICATI

NOTA BENE:

- A)** L'ANNO DI RIFERIMENTO DEI REDDITI DA DICHIARARE NEL MODELLO ANF/2014 E' IL 2013
- B)** IN CASO DI RICHIESTA DI ASSEGNO PER PERIODI ARRETRATI DOVRA' ESSERE UTILIZZATO UN MODELLO ANF/2014 PER CIASCUN ANNO PER CUI SI DESIDERA FARE RICHIESTA, ED IN CIASCUN MODELLO ANDRANNO INDICATI IL PERIODO PER CUI SI FA RICHIESTA ED I RISPETTIVI REDDITI PER L'ANNO DI RIFERIMENTO (AD ES. PER DOMANDE RELATIVE AL PERIODO 1 LUGLIO 2009 – 30 GIUGNO 2010 E' NECESSARIO INDICARE I REDDITI CONSEGUITI NEL 2008)

REDDITI DA DICHIARARE:

I REDDITI DEL NUCLEO FAMILIARE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO SONO QUELLI ASSOGGETTABILI ALL'IRPEF AL LORDO DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA, DEGLI ONERI DEDUCIBILI E DELLE RITENUTE ERARIALI. SONO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE ANCHE I REDDITI ESENTI DA IMPOSTA O SOGGETTI ALLA RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA O IMPOSTA SOSTITUTIVA, SE SUPERIORI COMPLESSIVAMENTE A EURO 1.032,91, PRODOTTO NELL'ANNO SOLARE PRECEDENTE IL PRIMO LUGLIO DI OGNI ANNO ED HANNO VALORE FINO AL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO. PERTANTO, SE LA RICHIESTA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE, RIGUARDA PERIODI COMPRESI NEL PRIMO SEMESTRE, DA GENNAIO A GIUGNO, I REDDITI DA DICHIARARE SONO QUELLI CONSEGUITI 2 ANNI PRIMA, MENTRE, SE I PERIODI SONO COMPRESI NEL SECONDO SEMESTRE, DA LUGLIO A DICEMBRE, I REDDITI DA DICHIARARE SONO QUELLI CONSEGUITI NELL'ANNO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE.

REDDITI ASSOGGETTABILI ALL'IRPEF

COL. 1 - NEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI VANNO INDICATI TUTTI I REDDITI CONSEGUITI QUALI:

- REDDITI RISULTANTI DAL MOD. CUD 2014 (PUNTI 1 E 2) OPPURE DAL MOD. 730-3 REDDITI 2013 (RIGO 4) OPPURE MOD. UNICO-2014 (QUADRI RC5 E RC9)
- REDDITI IL CUI IMPORTO E' INFERIORE A QUELLO PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE FISCALE
- REDDITI PER I QUALI NON E'ERA PREVISTO IL RILASCIO DI MODELLI FISCALI (RETRIBUZIONE DEI PORTIERI E DOMESTICI, PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE, DI MOBILITA', DI MALATTIA, DI MATERNITA', ETC. CORRISPOSTE

DALL'INPS)

- REDDITI CONSEGUITI ALL'ESTERO O PRESSO ENTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI ALLE NORME TRIBUTARIE NAZIONALI
- REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (AD ES. ARRETRATI DI RETRIBUZIONE O DI PENSIONE) AD ESCLUSIONE DEI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO E LE ANTICIPAZIONI SU TALI TRATTAMENTI: MOD. CUD 2014 (PUNTI 401 E 402)

COL. 2 - NEGLI ALTRI REDDITI VANNO INDICATI I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (MOD. 730-3 REDDITI 2013 RIGO 5), I REDDITI DA CEDOLARE SECCA (MOD. 730-3 REDDITI 2013 RIGO 6) E I REDDITI PER CANONI AGRARI O DI LOCAZIONE (MOD. 730-3 REDDITI 2013 RIGO 1, 2, 3). PER IL MOD. UNICO-2014 VEDERE I DATI RIPORTATI NEI SINGOLI RIQUADRI

COL. 3 - VA INDICATO IL TIPO DI MODELLO FISCALE SU CUI E' RIPORTATO L'IMPORTO DEI VARI REDDITI DICHIARATI (CUD, 730, UNICO)

REDDITI ESENTI DA IMPOSTA O SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA O IMPOSTA SOSTITUTIVA
(DA INDICARE SE SUPERIORI COMPLESSIVAMENTE A € 1.032,91 ALL'ANNO):

COL. 4 - REDDITI ESENTI DA IMPOSTA, DERIVANTI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI (PENSIONI, ASSEGNI ED INDENNITA' A CIECHI, SORDOMUTI E INVALIDI CIVILI, PENSIONI SOCIALI, ASSEGNI ACCESSORI ALLE PENSIONI PRIVILEGIATE DI 1^ CATEGORIA, ETC.)

COL. 5 - REDDITI SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA O IMPOSTA SOSTITUTIVA QUALI: INTERESSI BANCARI E POSTALI, PREMI DEL LOTTO E DEI CONCORSI A PRONOSTICI, RENDITE DA CCT, BOT, ETC.

COL. 6 - VA INDICATO IL MODELLO FISCALE RILASCIATO DALL'ENTE EROGATORE

REDDITI DA NON DICHIARARE:

- TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO COMUNQUE DENOMINATI, ANTICIPAZIONE SUI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO
- TRATTAMENTI DI FAMIGLIA, COMUNQUE DENOMINATI, DOVUTI PER LEGGE
- RENDITE VITALIZIE EROGATE DALL'INAIL, PENSIONI DI GUERRA, PENSIONI TABELLARI AI MILITARI DI LEVA VITTIME DI INFORTUNIO
- INDENNIZZO PER DANNI IRREVERSIBILI DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, DA TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMOderivati
- INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO AGLI INVALIDI CIVILI, AI CIECHI CIVILI ASSOLUTI, AI MINORI INVALIDI CHE NON POSSONO CAMMINARE, AI PENSIONATI DI INABILITA'
- INDENNITA' DI COMUNICAZIONE PER I SORDI PRELINGUALI E INDENNITA' SPECIALI PER I CIECHI PARZIALI
- ARRETRATI DI PRESTAZIONI DI INTEGRAZIONE SALARIALE RIFERITI AD ANNI PRECEDENTI QUELLO DI EROGAZIONE
- INDENNITA' DI TRASFERTA PER LA PARTE NON ASSOGGETTABILE AD IMPOSIZIONE FISCALE
- ASSEGNI DI MANTENIMENTO PERCEPITI DAL CONIUGE LEGALMENTE SEPARATO A CARICO DEL/LA RICHIEDENTE E DESTINATI AL MANTENIMENTO DEI FIGLI

D DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL/DELLA RICHIEDENTELA DICHIARAZIONE VA **SEMPRE** COMPILATA E SOTTOSCRITTA**E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL CONIUGE DEL/DELLA RICHIEDENTE**

LA DICHIARAZIONE VA COMPILATA E SOTTOSCRITTA DAL CONIUGE CHE NON SIA LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATO

F DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE DEL/DELLA RICHIEDENTELA DICHIARAZIONE VA **SEMPRE** SOTTOSCRITTA**NOTA**

AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI DI SEGUITO DESCRITTE SI INVITA A CONTATTARE I COMPETENTI UFFICI DELL'AREA DEL PERSONALE

• **PAGAMENTO AL CONIUGE DELL'AVENTE DIRITTO:**

IL CONIUGE DELL'AVENTE DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE PUO' CHIEDERE L'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PURCHE' NON SIA A SUA VOLTA TITOLARE DI UN PROPRIO DIRITTO ALL'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE DETERMINATO DA UN RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE OPPURE DA UNA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE DERIVANTE DA LAVORO DIPENDENTE. L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI CHE DANNO TITOLO AL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO E ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELL'ASSEGNO CONTINUA AD ESSERE RIFERITO ALL'AVENTE DIRITTO

- **PAGAMENTO IN CASO DI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI:**

NEL CASO DI AFFIDAMENTO CONDIVISO I GENITORI AFFIDATARI HANNO DIRITTO ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E LA SCELTA TRA QUALI DEI DUE GENITORI POSSA RICHIEDE LA PRESTAZIONE E' RIMESSA AD UN ACCORDO TRA LE PARTI. IN MANCANZA DI ACCORDO L'AUTORIZZAZIONE ALLA PERCEZIONE DELL'ASSEGNO VIENE CONCESSA AL GENITORE CONVIVENTE CON I FIGLI. TALE DIRITTO RESTA IN CAPO AL GENITORE AFFIDATARIO ANCHE QUANDO QUESTI NON SIA TITOLARE IN PROPRIO DI UN DIRITTO A RICHIEDERE LA PRESTAZIONE FAMILIARE (NON LAVORATORE O NON TITOLARE DI PENSIONE) E VIENE ESERCITATO IN VIRTU' DELLA POSIZIONE TUTELATA DELL'EX CONIUGE SEMPRE CHE I REQUISITI DI FATTO, OSSIA I REDDITI DEL NUCLEO DELL'AFFIDATARIO, AMMETTANO IL RICONOSCIMENTO AL DIRITTO ALL'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

- **PAGAMENTO AL GENITORE CONVIVENTE CON FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO:**

IL GENITORE CONVIVENTE CON FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO, PRIVO DI AUTONOMO DIRITTO, PUO' CHIEDERE IL PAGAMENTO DEGLI ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE SULLA POSIZIONE DELL'ALTRO GENITORE LAVORATORE DIPENDENTE NON CONVIVENTE. IL PAGAMENTO TERRA' CONTO DEI REDDITI DEL GENITORE CONVIVENTE.